



ALLEGATO E

AZIENDA BAGNI COMUNALI

- 8 MAR. 1996

Prot. n. 244. Serv.

COMUNE DI GENOVA
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE
Ufficio Inquinamento Idrico

Prot. 44/1.1.

Genova,

8 MAR. 1996

Vista la domanda in data 12/04/1983 dall'allora Assessore pro-tempore alle Aziende in Economia, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico a mare delle reflue nere provenienti dall'insediamento di tipo civile sito in Genova - Nervi, passeggiata Anita Garibaldi 10 (stabilimento Bagni Scogliera;

Vista la legge 10/05/76 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, la legge della Regione Liguria 01/09/82 n. 38 concernente la disciplina degli scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura, e la delibera 04/02/77 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto il rapporto tecnico allegato alla nota n.854/SAR in data 06/02/1996 dell'AMGA - Servizi Acque Reflue;

Preso atto:

- che l'insediamento è posto ad una distanza dalla fognatura pubblica più vicina superiore a 150 metri;
- che è dotato di tre scarichi di acque nere di tipo abitativo confluenti in tre fosse biologiche così costituite:
 - fossa settica a tre scomparti denominata "A", posta sul lato levante dell'insediamento, a servizio di circa 80 persone avente una capacità di 8320 litri;
 - fossa biologica tipo Imhoff denominata "B", posta in zona centrale dell'insediamento, a servizio di circa 45 persone avente una capacità di 5000 litri;
 - fossa settica a due scomparti denominata "C" posta a lato ponente dell'insediamento, a servizio di circa 75 persone avente una capacità di 7500 litri;
- che ogni singolo impianto è dotato di proprio cloratore;
- che tutte e tre gli scarichi defluiscono a mare;

Verificato che i campionamenti stagionali effettuati ai sensi del DPR 470/1982 per valutare l'idoneità delle acque marine della zona ai fini di balneazione, non hanno, anche per la stagione 1995, evidenziato situazioni di inquinamento fecale in atto;

Vista la conformità del sistema di depurazione alle

prescrizioni della legge regionale n. 38/82;

Visti:

- l'art. 51 della legge 08 giugno 1990 n° 142,
- l'art. 3 del Decreto Legislativo 03 febbraio 1993 n° 29,
- l'art. 58 dello Statuto del Comune di Genova;

SI AUTORIZZA

la Civica Azienda Bagni ad effettuare a mare gli scarichi delle reflue nere di tipo abitativo provenienti dall'insediamento civile denominato "Bagni Scogliera", sito in Genova-Nervi, passeggiata Anita Garibaldi 10, nei modi indicati nella premessa del presente provvedimento nonché lo smaltimento dei fanghi sedimentati con l'obbligo di osservanza delle prescrizioni sottoindicate.

- 1) L'impianto di trattamento delle acque nere deve riguardare solo i liquami domestici, con esclusione di immissione di acque di natura industriale o di origine meteorica. L'impianto deve essere mantenuto sempre efficiente e funzionante, provvedendo in particolare:
 - ad una frequente pulizia delle singole parti dell'impianto, onde consentire l'entrata continua del liquame grezzo, un idoneo attraversamento dello stesso nel primo scomparto, un'idonea raccolta del fango nello scomparto di sedimentazione, l'uscita continua del liquame chiarificato;
 - ad un frequente controllo dell'efficienza della sostanza clorante;
 - allo svuotamento dei fanghi una volta all'anno;
 - alla verifica dello stato di impermeabilità e di non usura dello impianto e relative tubazioni, onde proteggere il terreno da accidentali colamenti di liquame.
- 2) Lo smaltimento dei fanghi potrà essere effettuato solo mediante cessione a ditta specializzata nello smaltimento o mediante deposito in suolo. E' fatto assoluto divieto di scarico dei fanghi in rivo o torrente. Lo smaltimento, qualora effettuato mediante cessione a ditta specializzata o mediante deposito in suolo non agricolo, dovrà essere comunicato a questo Ufficio almeno 15 giorni prima, in caso di cessione a ditta specializzata dovrà esserne comunicato anche il nominativo. Nel caso di deposito in suolo, effettuato in terreni propri o altrui, il luogo prescelto dovrà avere una conveniente

fascia di rispetto al fine di evitare che le acque superficiali facilitino il raggiungimento, da parte dei fanghi, di torrenti o rivi e di proprietà confinanti.

Deve essere evitato che il deposito abbia effetti dannosi per le acque sotterranee o indesiderabili per l'ambiente circostante o che provochi lo sviluppo di odori, di insetti o roditori.

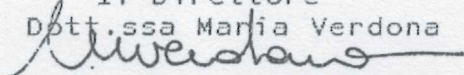
La portata di applicazione non deve superare la capacità depurativa e la permeabilità del suolo onde evitare ristagni o impaludamenti.

Nel caso di deposito in suolo agricolo, da preferirsi rispetto a quella in suolo non agricolo, la portata di applicazione deve corrispondere a quella prevista dalla corrente pratica agronomica.

L'impiego di fanghi per la concimazione di terreni destinati alla coltura di prodotti agricoli normalmente consumati anche crudi nella alimentazione umana è vietato; negli altri casi deve essere evitato il contatto diretto con l'apparato fogliare delle piantagioni.

- 3) Il trasporto dei fanghi deve essere fatto in modo da evitare lo sviluppo di esalazioni e con mezzi idonei ad evitarne il disperdimento.
- 4) La mancata osservanza delle prescrizioni suindicate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi.
- 5) Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione, nel caso di attivazione di nuovi scarichi o di ampliamenti o ristrutturazioni dell'insediamento comportanti sostanziali modifiche qualiquantitative dello scarico.
- 6) la presente autorizzazione è rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 38/1982 e sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per lo svolgimento dell'attività.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Verdona



L'Assessore All'Ambiente
Sig. Piermario Villa

